

La cremazione nel codice di diritto canonico del 1917 e del 1983 /parte II

di Zbigniew Suchecki (*)

5. La cremazione e legislazione postconciliare

5.1. L'istruzione "De cadaverum crematione: Piam et constantem" (5.7.1963) (1)

Con l'istruzione "De cadaverum crematione: Piam et constantem" sulla cremazione dei cadaveri, emanata il 5 luglio 1963 è divisibile in due parti, la prima dottrinale e la seconda pratica (2), la Congregazione del S. Ufficio invita ad usare ogni cura per conservare la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli defunti, e al punto 2° mitiga già alcune disposizioni del Diritto Canonico (3).

Per evitare poi che vengano diffuse informazioni erronee e tendenziose "da agenzie di stampa e anche da altre fonti, secondo cui la Chiesa avrebbe modificato il suo tradizionale atteggiamento circa la cremazione dei cadaveri" (4) vogliamo precisare che, secondo il comma 34 del Cic del 1983, le istruzioni servono a chiarificare le disposizioni della legge, sviluppando e determinando i procedimenti nell'eseguirle. Le istruzioni non sono leggi e non derogano alle leggi (comma 34, § 2).

5.1.1. "Piam et constantem christianorum consuetudinem fidelium cadavera humani"

Nella parte dottrinale dell'istruzione vengono ribadite le ferme idee fondamentali del passato, basate sulla consuetudine dei cristiani di seppellire i defunti. La Chiesa lo vuole imprimere nella mente dei fedeli questo fondamento del pensiero cristiano: "Piam et constantem christianorum consuetudinem fidelium cadavera humani": la Chiesa si è sempre impegnata a diffondere la pratica dell'inumazione dei cadaveri. L'uso costante della Chiesa, con l'andare del tempo, venne regolato in questa materia dalle usanze e dalle consuetudini che confluirono in riti destinati a mettere in evidenza il significato simbolico e religioso della sepoltura (5). Tuttavia, seguendo i decreti della Congregazione, rafforzati dalle norme del Cic 1917 che introducevano sanzioni, viene raccomandata la sepoltura, come consuetudine pia e costante, in quanto traduce più fedelmente il mistero e la speranza della resurrezione.

A tutti coloro che in passato trasgredivano l'obbligo di seppellimento, scegliendo la cremazione, venivano comminate delle pene canoniche (6). Questo accadeva in modo particolare quando "l'op-

posizione nasceva da animo avverso ai costumi cristiani ed alle tradizioni ecclesiastiche, fomentata dallo spirito settario di chi si proponeva di sostituire alla inumazione la cremazione in segno di violenta negazione dei dogmi cristiani e specificatamente della risurrezione dei morti e della immortalità dell'anima" (7).

L'Istruzione, da parte sua, ricorda i documenti di condanna della cremazione quand'essa fosse proposta con forte avversione verso la Chiesa. In quelle direttive emanate dalle congregazioni, che abbiamo altrove analizzato, si evidenziavano la preoccupazione, la decisione e la fermezza della Chiesa nel condannare alcuni principi delle società crematorie, stabilendo pene severissime per i trasgressori.

5.1.2. Valutazione soggettivo-oggettiva della cremazione

Per un coerente approccio al documento, dobbiamo rilevare che, all'inizio, l'Istruzione puntualizza la posizione negativa della Chiesa nei confronti dei fautori della cremazione proposta da un punto di vista soggettivo: "Tale proposito era evidentemente un fatto soggettivo, sorto nell'animo dei fautori della cremazione e non oggettivamente inseparabile dalla cremazione stessa".

Dall'esposizione del pensiero della Chiesa, si può affermare che oggettivamente la cremazione, intesa come una delle forme di seppellimento dei cadaveri, resta accettabile. Di fatto, però, incontriamo nell'istruzione una riprovazione oggettiva della cremazione. Intrinsecamente, essa non è negativa e non c'è bisogno di una giusta causa per sceglierla, come testimonia il passo seguente: "di fatto l'abbruciamento del cadavere, come non tocca l'anima, e non impedisce all'onnipotenza divina di ricostruire, il corpo, così non contiene, in sé e per sé, l'oggettiva negazione di quei dogmi. Non si tratta, quindi di cosa intrinsecamente cattiva o di per sé contraria alla religione cristiana. E ciò fu sempre sentito dalla Chiesa, come risulta dal fatto che, in date circostanze, e cioè quando risultava che la cremazione del cadavere era chiesta con animo onesto e per gravi cause, specialmente di ordine pubblico, essa soleva permettere la cremazione" (8).

Però la Chiesa raccomanda ai fedeli l'inumazione perché esprime meglio la fede nella resurrezione dei corpi. È possibile qui osservare il delinearsi, peraltro, di una nuova prospettiva dal punto di vista

(*) Sacerdote francescano conventuale dottore in Utroque Iure presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. Dal 1993 è professore di *De sanctionibus in Ecclesia* presso la Pontificia Università Lateranense. Inoltre è docente nella Pontificia Facoltà di S. Bonaventura - Seraphicum, delle discipline codiciali *De normis generalibus*, *De Ecclesiae munere docendi*, *De bonis Ecclesiae temporalibus*, *De sanctionibus in Ecclesia*, e *De Processibus*, come anche del *Diritto costituzionale della Chiesa*.

(1) S.C.S. Off., instr. *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5 iulii 1963), in AAS 56 (1964) pp. 822-823; EV 2/61-62.

(2) CH. BERUTTI, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus* 90 (1965) p. 201.

(3) L'istruzione del S. Ufficio a proposito della cremazione, in *L'Osservatore Romano*, 30.9.1964, p. 2 fu successivamente commentata come segue da CH. BERUTTI, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus* 90 (1965) pp. 198-207; D. CORSELINEI, *La recente istruzione del S. Ufficio sulla cremazione dei cadaveri*, in *Perfice Munus* 40 (1965) pp. 100-104; T. KUJAWSKI, *Przepisy kościelne w sprawie kremacji zwłok*, in *Homo Dei*, 1 (1975) pp. 59-66; Z. SUCHHECKI, *La cremazione nella legislazione della Chiesa*, in *Apollinaris* 66 (1993) pp. 653-727; M. ZALBA, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Periodica* 54 (1965) pp. 169-172.

(4) Istruzione del S. Ufficio a proposito della cremazione, in *L'Osservatore Romano*, 30.9.1964, p. 2.

(5) R. MICHĄLEK, *Nowe obrzędy pogrzebowe i związane z nimi problemy prawno-liturgiczne*, in *Ruch Biblijny i Liturgiczny*, 27 (1974) pp. 14-28; CH. BERUTTI, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 90 (1965) pp. 201-202.

(6) "La privazione della sepoltura ecclesiastica non comporta soltanto l'esclusione del cadavere dalla terra benedetta (comma 1212): *Praeter coemeterium benedictum alius, si haberi queat, sit locus, clausus item et custoditus ubi ii humetur quibus sepultura ecclesiastica non conceditur*, ma: 1) la negazione di tutte quelle *actiones* nelle quali canonicamente consiste la sepoltura ecclesiastica (comma 1204): *Sepultura ecclesiastica consistit in cadaveris translatione ad ecclesiam, exsequiis super illud in eadem celebratis, illius depositione in loco legitime ad hoc deputato fidelibus defunctis condendis*, 2) la privazione di Messa esequiale, di anniversario e uffici funebri pubblici, sanzione di cui al (comma 1241): *Excluso ab ecclesiastica sepultura deneganda quoque sunt tum quaelibet Missa exsequialis, etiam anniversaria, tum alia publica officia funebria*", C. BERNARDINI, *Privatio sepulturae ecclesiasticae*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 4 (1929) pp. 473-479.

(7) S.C.S. Off., instr. *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5 iulii 1963) in AAS 56 (1964) pp. 822.

(8) *Ibid.*

soggettivo, in quanto si prende atto di un mutamento di posizioni riguardo alle intenzioni dei soggetti. All'inizio del movimento per la cremazione, alcuni promotori del nuovo rito si rivelarono nemici inconciliabili di qualunque fede religiosa e ciò provocò una viva reazione da parte dal S. Officio. "Tale migliorato mutamento di animo, congiunto al più frequente ripetersi di circostanze ostacolanti la inumazione, spiega come in questi ultimi tempi siano state dirette alla Santa Sede insistenti preghiere perché sia mitigata la disciplina ecclesiastica relativa alla cremazione, oggi spesso richiesta, non certo, per odio contro la Chiesa o contro le usanze cristiane ma solo per ragioni igieniche, economiche o di altro genere, di ordine pubblico o privato" (9).

Anche oggi vi sono dei liberi muratori e dei materialisti fra i cremazionisti, ma essi ufficialmente non dimostrano di lottare come in passato, e della cremazione non fanno che una questione d'igiene sociale e pubblica (10). Infatti, mentre chi un tempo optava per la cremazione era sostanzialmente contrario alla Chiesa e proprio la cremazione ne era la massima espressione della sua avversione (11) onde era giustificata una presunzione *iuris tantum*, si ritiene invece oggi che, essendosi affievolito lo spirito settario e sopravvenendo ragioni di pubblica o privata utilità, l'applicazione del sistema della cremazione, che rendono auspicabile che la Chiesa non debba opporsi quando constati che la persona ha espresso l'intenzione di essere cremata (12).

Si osservi bene che nell'Istruzione non viene nominata espressamente la massoneria, come invece accadeva nei primi decreti di condanna della cremazione: "Fino a ieri, data la mentalità con cui veniva propugnata, la cremazione doveva presumersi scelta e praticata in opposizione della dottrina della Chiesa, quasi una sfida al senso cristiano della vita e della morte. Oggi la mentalità è cambiata, e si può presumere che la cosa avvenga per motivi onesti, alieni da scopi antidogmatici ed anticristiani" (13).

Certamente, la cremazione per se stessa non impedisce e non contiene l'oggettiva negazione dei dogmi. Nei nostri tempi, la scelta della cremazione non è cosa intrinsecamente cattiva e contraria alla religione cristiana. Nel passato, quando risultava che la cremazione dei cadaveri era richiesta con animo onesto e per giusti motivi, specialmente per questioni di ordine pubblico, come ad esempio i permessi e le dispense per la pratica di quel rito durante la guerra (14) e le pestilenze, la Chiesa soleva permettere la cremazione. Per esempio in Giappone ed in India, la cremazione è usata tuttora come rito

principale e fondamentale di sepoltura (15). Anche nell'India, nella Cina, nel Giappone dove i missionari Lazzaristi che svolgevano il proprio apostolato in quelle zone venivano cremati se la morte li raggiungeva colà, perché per la gente del luogo ciò è un onore. A Parigi i Padri Lazzaristi conservano nella cappella della loro casa le urne con le ceneri dei loro fratelli morti lontano dalla patria.

In questi ultimi tempi è cambiata radicalmente, nelle diverse società, anche l'argomentazione con la quale molte persone han fatto ricorso alla S. Congregazione per ricevere il permesso della cremazione (16). Un cambiamento radicale nella mentalità della gente spiega specialmente la mitigazione della precedente disciplina ecclesiastica relativa alla cremazione. Essa è stata richiesta non certo per odio contro la Chiesa o contro le usanze cristiane. Argomenti di natura igienica sono stati proposti da persone che volevano praticare la cremazione, perché l'inumazione, secondo il loro parere, era molto pericolosa per la salute pubblica e per l'igiene. I casi di infezione dell'acqua, dell'aria e dei terreni hanno rappresentato un'accusa contro i cimiteri di corpi inumati. "È stato provato sperimentalmente il movimento dei microorganismi paleogeni nello spessore del suolo ed il passaggio da questo in altri esseri superiori per influenza delle falde o vene acquee superficiali".

L'esperienza, dunque, insegna che casi di inquinamento avevano luogo nei cimiteri dove non si rispettava il tempo previsto dalla legge per effettuare nello stesso posto nuove inumazioni. Infatti, è ormai accertato che la portata dell'inquinamento diminuisce quando la terra è purificata e protetta dalle piante. Abbastanza recentemente, Angelo Colli, con esame chimico, ha dimostrato che le acque del Campo Verano a Roma erano meno inquinate della falda acquifera di altri punti della città (17).

L'argomento di natura igienica favorevole alla cremazione fu adottato dai medici, per i casi in cui gli individui defunti erano stati portatori di certi tipi di malattie infettive. In questi casi, solo il fuoco avrebbe potuto purificare le spoglie e scongiurare il pericolo di contagio. Quando fu aperta la tomba reale di Casimiro Jagielloczyk nel 1972-73 in Cracovia, gli studiosi che avevano presenziato all'esumazione morirono quasi tutti in un breve periodo di tempo (18). E la tomba era stata aperta dopo 500 anni dalla morte del monarca (19). I quattro studiosi erano morti, secondo il parere dei medici, a causa dei germi delle malattie presenti all'interno della tomba (20). In questi casi, comunque, la Chiesa già permetteva la pratica della cremazione (21).

(9) *Ibid.*, pp. 822-823.

(10) R. FINI, *La Cremazione: servizio di stato nel mondo di domani*, Firenze, 1964.

(11) E.F. REGATILLO, *Los cadáveres: cremación de los cadáveres*, in *Sal Terrae*, 1 (1928) pp. 708-712; V. DALPIAZ, *De cadaverum crematione*, in *Apollinaris*, 7 (1934) pp. 246-254.

(12) *Itaque, nunc nulla iam nec S. Sedis nec Ordinarii loci licentia requiritur, ut cadavera fidelium defunctorum cremantur quando de existentia praedictarum conditionum certo constat; proindeque Ordinarius loci consulendus esset, eiusque iudicio standum esset, solummodo in casu quo solidum adesset dubium obiectivum num huiusmodi conditiones revera habeantur*, Ch. BERUTTI, *De crematione exuviarum quae de tumulis removeri debent*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 93 (1968) p. 545.

(13) *Istruzione del S. Officio a proposito della cremazione*, in *L'Osservatore Romano*, 30.9.1964, p. 2.

(14) "Eiusmodi extraordinaria adiuncta esse possunt, v.g., bellum, pestilentia, alia publica calamitas, in qua nimis magna sit cadaverum multitudo", Ch. BERUTTI, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 90 (1965) pp. 198-207.

(15) Dati statistici sulla cremazione negli anni 1986-1987 in Giappone evidenziano "il primato assoluto, che - esso detiene - con i suoi 3225 centri avendo cremato nel 1987 il 95,70% dei defunti; questa nazione è seguita da molte altre del nord e centro Europa, quali la Gran Bretagna (68,67%), la Danimarca (64,70%), la Svezia (58,70%), la Svizzera (54,98%)", *Uso di crematori di altri Comuni*, in *Antigone* 1 (1990) p. 38. Vogliamo sottolineare che nei paesi dove fortemente fu promossa la cremazione, come Francia, Italia, Spagna, Usa, nel 1987 fu registrata una bassa percentuale di incinerazioni: la Francia ha cremato soltanto (3,86%) dei defunti, l'Italia (2%), la Spagna (10,50%), gli Usa che possiedono 921 impianti crematori (seconda nazione nel mondo dopo il Giappone che possiede un numero così elevato di impianti crematori) ha effettuato (15,21%) di cremazioni.

(16) "At vero, ibidem expresse declaratur: "constat multoties hodie cadaverum cremationem promoveri, minime ex odio contra Ecclesiam vel christianos mores, sed tantum ob rationes vel hygienicas, vel oeconomicas, vel alius etiam generis sive publici sive privati ordinis", et cum ob eiusmodi causas S. Sedi crebrae porigerentur preces ad miorum obtinendam disciplinam circa cadaverum cremationem", Ch. BERUTTI, *De cadaverum crematione: Adnotationes*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 90 (1965) pp. 198-207.

(17) Paragonando le pubblicazioni del passato, promosse dalle società appoggiate dai cremazionisti, l'inumazione era considerata come causa principale di inquinamento delle acque, dell'aria, dei terreni. Riportiamo alcune di esse: G. ROBINET, *Sur les prétendus dangers présentés par les cimetières en général et par ceux de Paris en particulier*, in *Journal de Pharmacie*, Paris 1888; W. REICHARD, *Friedhof und Brunnenwasser*, in *Gesundheit*, okt. 1875; A. CADET, *Hygiène, inhumation, crémation ou incinération des corps*, Paris 1881; G.B. AYR, *La cremazione dei cadaveri riguardata dal lato chimico-igienico-storico-sociale e religioso*, in *Annali di Chimica applicata alla medicina*, Milano 1873; F. SEMI, *Sulle ptomaine od alcooloidi cadaverici*, in *Atti R. Accademia delle Scienze*, Bologna 1878; S. KNOPP, *A plea for Cremation in tuberculosis's and similiary infections diseases*, Chicago 1907.

(18) Z. ŚWIECH, *Klatwy, Mikroby, Uczeni*, in *Literatura*, 6 (1983) p. 3.

(19) *Id.*, *Klatwy, Mikroby, Uczeni*, in *Literatura*, 7 (1983) p. 33.

(20) *Id.*, *Klatwy, Mikroby, Uczeni*, in *Literatura*, 8 (1983) p. 13.

(21) E.F. REGATILLO, *Los cadáveres: Cremación de los cadáveres*, in *Sal Terrae* 17 (1928) pp. 706-713.

Ripetendo gli stessi argomenti e le stesse motivazioni dei documenti precedenti (22), il documento giunge ad affermare: "La santa madre Chiesa, attenta direttamente al bene spirituale dei fedeli, ma non ignara delle altre necessità, decide di ascoltare benignamente queste richieste, stabilendo quanto segue: 1. deve essere usata ogni cura perché sia fedelmente mantenuta la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli; perciò gli ordinari con opportune istruzioni ed ammonimenti cureranno che il popolo cristiano rifugga dalla cremazione dei cadaveri, e non receda, se non in casi di vera necessità, dall'uso della inumazione che la Chiesa sempre ritenne e adornò di solenni riti" (23).

La cura per mantenere fedelmente la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli fu affidata agli ordinari. Essi devono istruire il popolo cristiano affinché scelga l'inumazione, perché alla decisione della cremazione non sia unita alcuna tendenza che contrasti con la fede e l'insegnamento della Chiesa. In questa parte dell'Istruzione nei riguardi della cremazione non si nota quasi nessun cambiamento rispetto alla *De crematione cadaverum*, emanata il 19.6.1926 (24).

5.1.3. Divieto di celebrare riti e suffragi nel luogo della cremazione
La Congregazione del S. Ufficio, alla fine dell'Istruzione *De cadaverum crematione*, al n. 4, con la prudenza e l'esperienza del passato, ricorda e afferma comunque che: "Per non indebolire l'attaccamento del popolo cristiano alla tradizione ecclesiastica e per mostrare l'avversione della Chiesa alla cremazione, i riti della sepoltura ecclesiastica ed i susseguenti suffragi non si celebreranno mai nel luogo ove avviene la cremazione e neppure vi si accompagnerà il cadavere" (25).

L'uso continuo e costante, per la Chiesa, rimane l'inumazione dei cadaveri. Questo non denota, comunque, una posizione conservatrice. Il mantenimento e la cura dei singoli aspetti dell'inumazione sono piuttosto segno di alto livello culturale della società e del rito stesso. Precisamente, per non indebolire e salvaguardare l'attaccamento del popolo cristiano alla tradizione e alla consuetudine ecclesiastica, la Congregazione del S. Ufficio dispose di celebrare il rito della sepoltura in un altro posto distinto da quello della cremazione.

La sepoltura, infatti, è considerata dalla Chiesa un atto religioso; quindi, in virtù della sua perfezione giuridica, per quel che riguarda il luogo, il rito e gli altri fattori concernenti la sepoltura, è competente esclusivamente la Chiesa. Tranne che consti una causa grave, i cadaveri dei fedeli, prima di essere tumulati, per obbligo grave devono essere trasportati in chiesa, ove si celebrerà il funerale (26), con l'ordine delle esequie descritto dagli appositi libri liturgici (27). Si devono osservare norme ben precise circa il modo di procedere nei casi in cui la sepoltura di una persona da cremare comprende i riti sacri prescritti dalla Chiesa (28). In tal caso ci si può così regolare: "Si facciano i funerali in Chiesa e poi, se il crematorio è nel cimitero, si accompagni il morto fino all'ingresso del cimitero, ren-

dendo nota la volontà del defunto "*ad removendum scandalum*"; se invece il crematorio è fuori del cimitero, in altro luogo apposito, i funerali dovrebbero celebrarsi in Chiesa assolutamente, evitandone poi l'accompagnamento" (29).

Confrontando le decisioni della Congregazione del S. Ufficio a proposito della cremazione dei cadaveri, possiamo osservare che le disposizioni attinenti alla cremazione non sono state abrogate, ma il Dicastero "ne ha addolcita l'applicazione con un semplice cambiamento di presunzione. Fino a ieri, data la mentalità con cui veniva propugnata, la cremazione doveva presumersi scelta e praticata in opposizione alla dottrina della Chiesa, quasi una sfida al senso cristiano della vita e della morte. Oggi la mentalità è cambiata, e si può presumere che la cosa avvenga per motivi onesti, alieni da scopi antidogmatici ed anticristiani" (30). Gli elementi costitutivi del testo sono rimasti quasi identici.

L'addolcimento delle norme del Cic 1917 con l'Istruzione del S. Ufficio a proposito della cremazione apre un nuovo cammino e una nuova stagione della Chiesa nei confronti della cremazione. Il contenuto delle mutate prospettive si può inquadrare e riassumere pastoralmente in questo modo: prima di tutto deve essere usata ogni cura perché sia mantenuta la consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli, però non si proibisce la cremazione, se questa viene scelta per motivi non contrari alla fede cristiana.

6. Le disposizioni dell'"ordo exsequiarum"

L'emanazione dell'istruzione *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, durante il rinnovamento e aggiornamento iniziato dal Concilio Vaticano II, adatta il Cic 1917 alle necessità del tempo. Le trasformazioni avvenute, come quelle in atto, si radicano anche in argomentazioni di carattere sociologico, estetico ed economico. Nei cambiamenti quindi intercorsi all'interno del pensiero postconciliare, particolarmente dopo l'emanazione dell'istruzione, ritroviamo varie motivazioni, che si attagliano alle diverse culture circa la pratica della cremazione.

La Commissione Liturgica, istituita dalla S. Congregazione per il Culto Divino, ha ricevuto l'incarico di introdurre nel vissuto ecclesiale le decisioni del Concilio. Nel 1967 essa informava in che direzione e in quali campi sarebbero avvenuti dei cambiamenti.

Rinnovato ed approfondito lo schema del nuovo rito delle esequie, secondo quanto aveva notificato, essa ha preso in considerazione le decisioni del Concilio e specialmente l'Istruzione del S. Ufficio a proposito della cremazione e l'allocuzione del Sommo Pontefice Paulo VI, pronunciata il 14 ottobre 1968, durante un'udienza particolare in Aula Concistoriale, ai partecipanti del XI Sessione plenaria "Consilii", trattando la parte riguardante "le esequie di coloro che saranno cremati: anche questa possibilità è considerata, con le debite cautele, in conformità alle disposizioni della Congregazione per la Dottrina della Fede" (31).

(22) "Verum quidem est etiam cadaverum cremationem, utope in se non malam, sicut eorum humationem, nullum principium theologiae sive dogmaticae sive moralis catholicae per se laedere, ita ut ipsa in quibusdam extraordinariis casibus, permittit possit et reapse permittatur; sed prova intentio ex ea argumentum desumendi pro negatione finalis corporum resurrectionis ipsam graviter illicitam reddit", V. DALPIAZ, *De cadaverum crematione*, in *Apollinaris*, 7 (1934) pp. 246-254.

(23) S.C.S. Off., instr., *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5 iulii 1963), in *AAS* 56 (1964) pp. 822-823.

(24) L'istruzione della stessa Congregazione, emanata il 26 giugno 1926, S.C. S. Off., instr., *De cadaverum crematione* (19.6.1926), in *AAS* 18 (1926) p. 282, ove si raccomanda agli Ordinari di promuovere tra i fedeli la cura di conservare l'inumazione dei cadaveri.

(25) S.C.S. Off., instr., *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5 iulii 1963), in *AAS* 56 (1964), pp. 822-823.

(26) "Nisi gravis causa obstet, cadavera fidelium, antequam tumulentur, transferenda sunt e loco in quo reperiuntur, in ecclesiam, ubi funus, idest totus ordo exsequiarum quae in probatis liturgicis libris describuntur, persolvatur" (c. 1215).

(27) P. MAROTTO, *De axiomate "Ubi tumultus ibi funus"*, in *Apollinaris*, 1 (1928) pp. 22-35.

(28) D.G. OESTERLE, *De iure funerandi: Annotatio*, in *Ephemerides Juris Canonici*, 2 (1946) pp. 137-140.

(29) G. ROSSI, *La "sepultura ecclesiastica" e l'ius funerum nel diritto canonico a norma del nuovo codice*, Bergamo 1920.

(30) Istruzione del S. Ufficio a proposito della cremazione, in *L'Osservatore Romano*, del 30.9.1964, p. 2.

(31) Allocutio Summi Pontificis Paulus VI, die 14 octobris 1968, peculiari Audientia excepit in Aula Concistorii, participantibus XI Sessionem plenariam "Consilii" quos ita allocutus est: *Le esequie. Esequie di coloro che saranno cremati*, in *Notitiae*, 4 (1968) p. 354; *Notitiae*, 3 (1967) pp. 155-164. Successivamente le prime bozze dell'*Ordo exsequiarum* vengono promulgate il 15 agosto 1969 con il decr. della Congr. per il Culto Divino.

Sei anni dopo, con il decreto "Ordo exsequiarum", la S.C. per il Culto Divino, promulgò il rito delle esequie. Nel n. 15 stabilì le norme a proposito delle persone che scelgono la cremazione: "Iis qui elegerint proprii cadaveris cremationem, ritus exsequiarum christianorum concedendi sunt, nisi constet ipsos talem electionem fecisse rationibus ductos christianae vitae adversis iuxta ea quae statuta sunt per Instructionem Sacrae Congregationis S. Officii, diei 8 maii 1963, De cadaverum crematione, nn. 2-3" (32).

Paragonando le norme emanate nell'istruzione "De cadaverum crematione: Piam et constantem" con quelle del decreto "Ordo exsequiarum", notiamo subito un cambiamento nella questione riguardante il luogo e il modo con cui viene celebrato il rito della sepoltura, nel caso ove alcuni scelgano la cremazione. Con la concessione del rito delle esequie cristiane a coloro che hanno scelto la cremazione, la S.C. per il Culto Divino permette di celebrare il funerale, secondo l'uso regionale.

Il rito della sepoltura ecclesiastica va celebrato secondo le usanze delle diverse Regioni, in modo però da non nascondere che la Chiesa adotta in primo luogo la consuetudine di seppellire i cadaveri. Bisogna riconoscere che, in pratica, la Chiesa segue e rispetta il patrimonio del passato a proposito della sepoltura ecclesiastica.

6.1. Il carattere permissivo, anziché prescrittivo della celebrazione nel crematorio

Le modifiche dei riti delle esequie, alla luce delle nuove acquisizioni emerse dalla Costituzione liturgica, portano qui ad un ulteriore approfondimento, permettendo nuove soluzioni (33). Ora, grazie alla revisione testé descritta, quando non ci sono altre possibilità, i riti delle esequie si possono celebrare nella stessa sala crematoria (34), cercando di evitare, con la debita prudenza, ogni pericolo di scandalo o di indifferentismo religioso. *Ritus qui fiunt ad sacellum vel ad sepulcrum in hoc casu peragri possunt in ipsa aede cremationis; immo, deficiente alio loco apto, et in ipsa aula crematorii, vitato prudenti periculo scandalis vel indifferentismi religiosi* (35).

La Congregazione per la Dottrina della Fede, subentrata nominalmente al S. Ufficio, in seguito approvò i testi inviati l'11 marzo 1968, chiedendo solo che per la cremazione fosse citata l'istruzione del Sant'Ufficio del 1963 e auspicando la correzione dell'ultima parte del n. 15 dei *Praenotanda*, in modo da "mettere maggiormente in rilievo il carattere permissivo, anziché prescrittivo" della celebrazione nel crematorio (36).

Naturalmente l'aspetto strutturale delle norme dell'*Ordo exsequiarum*, preparato dal "consilium ad exsequendam Constitutionem de S. Liturgia" (37), non pone condizioni a proposito del luogo dove si possono e debbono celebrare i riti sacri con tutta la cerimonia religiosa, le cui modalità, stabilite dalla consuetudine locale, si possono conservare (38). Caratteristica infatti di queste norme è che i fedeli hanno diritto alla sepoltura ecclesiastica, e non vi si accenna più a chi concedere o a chi negare la sepoltura ecclesiastica.

Lo schema del nuovo *Ordo Exsequiarum* prevedeva l'inserimento di una parte che individuasse i casi in cui la Chiesa priva i fedeli defunti della sepoltura ecclesiastica (39). Ma lo stesso documento non vieta la celebrazione del rito della sepoltura ecclesiastica nella chiesa con la presenza dell'urna (40). *Possibile sit exsequiarum celebrationem in ecclesia peragere, praesente urna cum cineribus*. Qualora durante la cremazione si celebri una liturgia, i riti previsti proseguono nella cappella del cimitero o presso la tomba. Se i riti possono essere officiati nella stessa sala crematoria, alla fine l'urna viene sepolta con la cerimonia prevista.

Sono state le posizioni di alcuni giuristi che ritengono inopportuno ammettere la presenza dell'urna alla celebrazione della S. Messa e al rito delle esequie (41). Nella nostra ricerca riteniamo di sostenere l'opinione che la Chiesa pone in primo luogo l'obbligo di seppellire i cadaveri dei fedeli defunti.

6.2. Sul divieto di celebrare in chiesa i riti esequiali in presenza dell'urna con le ceneri

Nel gennaio 1977, la S.C. per i Sacramenti e per il Culto Divino, in una risposta *De celebratione exsequiarum pro iis, qui proprii cadaveris cremationem elegerint* (42), riguardante la celebrazione delle esequie di coloro che avessero scelto la cremazione del proprio cadavere, forniva una soluzione al problema riguardante la celebrazione in chiesa dei riti esequiali in presenza dell'urna con le ceneri: *in Praenotandis "Ordinis Exsequiarum" dantur normae circa ritum celebrationem pro iis, qui proprii cadaveris cremationem elegerint. Ad huiusmodi normas quod attinet, quaeritur utrum praeter ritum, qui fiunt "in ipsa aede crematorii, immo, deficiente alio loco apto, in ipsa aula crematorii, possibile sit exsequiarum celebrationem in ecclesia peragere, praesente urna cum cineribus"* (43).

Seguendo la secolare prassi ecclesiale dell'inumazione, il Dicastero afferma in risposta che non ritiene opportuno celebrare il rito

(32) "A coloro che avessero scelto la cremazione del loro cadavere si può concedere il rito delle esequie cristiane, a meno che la loro scelta non risulti dettata da motivazioni contrarie alla dottrina cristiana: tutto questo, in base a quanto stabilito dall'istruzione della Sacra Congregazione del Santo Ufficio", *De cadaverum crematione*, in data 8 maggio 1963, nn. 2-3, S.C. pro Cultu Divino, *Ordo exsequiarum: Praenotanda*, in *Notitiae* 5 (1969) pp. 423-435.

(33) "Punto di partenza, il n. 81 della Costituzione liturgica: il rito delle esequie manifesti più espressamente l'indole pasquale della morte cristiana, e risponda meglio alle condizioni e tradizioni delle singole regioni", A. BUGNINI, *La riforma liturgica* (1948-1975): *Esequie*, Roma 1983, pp. 747-753.

(34) La decisione della Congregazione per la Dottrina della Fede diceva: "1. Quando exsequia corporum crematorum: Norma proposita probatur, cum emendatione; idest: in textu fit mentio (come riferimento) ad Instructionem, e qua deprompta est, anni 1963, ad numeros 2 et 3; et ultimum comma ita immutetur: Ritus qui fiunt ad sacellum vel ad sepulcrum in hoc casu peragi possunt in ipsa aede crematorii; immo, alio deficiente loco apto, et in ipsa aula crematorii, vitato prudenti periculo scandalis vel indifferentismi religiosi".

(35) "In questo caso, i riti previsti nella cappella del cimitero o presso la tomba si possono fare nella stessa sala crematoria, cercando di evitare con la debita prudenza ogni pericolo di scandalo o di indifferentismo religioso", S.C. pro Cultu Divino, *Ordo exsequiarum: Praenotanda*, in *Notitiae* 5 (1969) pp. 423-435.

(36) A. Bugnini, *La riforma liturgica* (1948-1975): *Esequie*, Roma 1983, pp. 747-753.

(37) L. BRANDOLINI, *Il nuovo Ordo exsequiarum*, in *Ephemerides Liturgicae*, 84 (1970) pp. 129-148.

(38) "Nelle celebrazioni le esequie dei loro fedeli, i cristiani intendono affermare senza reticenza la loro speranza nella vita eterna; non possono però né ignorare né disattendere eventuali diversità di concezioni o di comportamento da parte degli uomini del loro tempo o del loro paese. Si tratti quindi di tradizioni familiari, di consuetudini locali o di onoranze funebri organizzate, accolgano volentieri quanto vi riscontrano di buono; se poi qualche particolare risultasse in contrasto con i principi cristiani, cerchino di trasformarlo, in modo che le esequie celebrate per i cristiani esprimano la fede pasquale", *Rituale Romano, Rito delle Esequie*, Roma 1974, n. 2, p. 14.

(39) R. MICHAŁEK, *Nowe obrzędy i związane z nimi problemy prawno - liturgiczne*, in *Ruch Biblijny i Liturgiczny*, 27 (1974) pp. 19-20: "Il Rituale Romano nel titolo VII, cap. 2, specificava a chi si deve negare la sepoltura ecclesiastica. Nell'ultima versione del Rituale non sono stati esplicitati i casi in cui la Chiesa priva le persone della sepoltura ecclesiastica".

(40) "È per questo che la Chiesa, madre pietosa, offre per i defunti il Sacrificio eucaristico, memoriale della Pasqua di Cristo, e innalza preghiere e compie suffragi", *Rituale Romano, Rito delle Esequie*, cit., n. 1, p. 13.

(41) R. MICHAŁEK, *Dyskusje nad referatami*, in *Ruch Biblijny i Liturgiczny*, 1-6 (1974) pp. 73-75: Nel n. 4 riassume le relazioni a proposito dell'*Ordo exsequiarum*, affermando che "nel caso si riceva dall'estero l'urna con le ceneri, si deve svolgere il normale rito delle esequie; l'urna invece deve essere messa nella bara".

(42) S.C. pro Sacr. et Cultu Div., resp., *De celebratione exsequiarum pro iis, qui proprii cadaveris cremationem elegerint*, (ian. 1977), in *XAV. OCHOA, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 5, coll. 7290, n. 4493; *Notitiae* 13 (1977) p. 45.

(43) S.C. pro Sacr. et Cultu Div., resp., *De celebratione exsequiarum pro iis, qui proprii cadaveris cremationem elegerint*, (ian. 1977), in *XAV. OCHOA, Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 5, coll. 7290, n. 4493; *Notitiae* 13 (1977) p. 45.

esequiale, prescritto per la celebrazione in presenza del cadavere del defunto, sulle sue ceneri.

Con questa decisione il Dicastero non vuole condannare la cremazione come una forma di rito delle esequie previsto dalla Chiesa, ma avverte che non si ritiene opportuna l'applicazione e celebrazione del rito prescritto per la funzione in presenza del cadavere del defunto sulle sue ceneri. Le ceneri non esprimono così bene come l'intera salma la ricchezza della simbologia prevista dalla liturgia per sottolineare l'indole Pasquale della sepoltura.

7. La cremazione nel codice di diritto canonico del 1983

Le norme di diritto canonico riguardanti la cremazione hanno subito – come si è potuto osservare – una serie di approfondimenti. I cambiamenti e la mitigazione delle norme che si sono potuti notare corrispondono a una giusta presa di posizione del Magistero, il quale è andato via via modificando, trasformando, rinnovando e aggiornando la sua posizione nella vita della Chiesa e della società⁽⁴⁴⁾.

I lineamenti generali delle norme di diritto canonico acquistano così nuova forza e vigore. L'ordinamento giuridico della Chiesa, pur senza privare il diritto canonico del carattere della coercibilità, introduce maggiore comprensione delle situazioni, riducendo la disciplina formale.

7.1. La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti

Nel diritto vigente, nel libro IV *De Ecclesiae munere santificandi* e nella parte seconda, troviamo specificati alcuni atti del culto divino *De ceteris actibus cultus divini*, tra i quali, nel titolo terzo, vengono collocati dieci canoni riguardanti le esequie ecclesiastiche *De exequiis ecclesiasticis*. Le disposizioni del Diritto Canonico nei confronti della cremazione sono contenute in modo particolare nel c. 1176, § 3, quando si raccomanda vivamente di conservare la pia

consuetudine di seppellire i corpi dei defunti, senza proibire la cremazione⁽⁴⁵⁾, e nel c. 1184, § 1, n. 2, dove espressamente vengono negate le esequie ecclesiastiche a coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana⁽⁴⁶⁾.

Naturalmente, il canone 1176, § 1 si riferisce all'obbligo delle esequie ecclesiastiche a norma del diritto. Si afferma quindi il principio della tutela di un diritto fondamentale, emanato da un organo legislativo. Dunque, i fedeli sono tenuti al vero dovere di seppellire il defunto⁽⁴⁷⁾. Nel c. 1176, § 2 vengono descritte le specifiche finalità delle esequie ecclesiastiche: "Le esequie ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra l'aiuto spirituale per i defunti e ne onora i corpi, e insieme arreca ai vivi il conforto della speranza, devono essere celebrate a norma delle leggi liturgiche" (c. 1176, § 2).

Tali norme costituiscono il fondamento sicuro e più genuinamente cristiano dell'istituto delle esequie ecclesiastiche quale è andato affermandosi lungo i secoli. E questo diritto-dovere, celebrato dai fedeli insieme ai sacerdoti secondo le leggi liturgiche, esprime profondamente l'indole pasquale sottolineata già dal Concilio Vaticano II. I principi conciliari avevano illuminato e delucidato il campo giuridico, dando nello stesso tempo un quadro ben preciso delle norme con cui la Chiesa onora i morti e suscita la speranza nei vivi. Al comma 2, il Diritto Canonico richiama esplicitamente le leggi liturgiche che sono da osservarsi nelle celebrazioni liturgiche. Naturalmente, le modalità di celebrazione vengono stabilite dalle norme liturgiche.

Da tutto ciò si comprende che le esequie ecclesiastiche costituiscono un rito sacro, una cerimonia religiosa. In questo senso quindi le leggi liturgiche assicurano l'intercomunicazione e intercomunione tra i membri della Chiesa⁽⁴⁸⁾.

Nella disciplina in vigore sull'inumazione e sulla cremazione, i cui ultimi passi furono stabiliti dall'istruzione *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, e dall'*Ordo exsequiarum*, è molto chiaro che la S.C del S. Officio e la S.C per il Culto Divino considerano la celebra-

(44) A.M. STICKLER, *Der Codex iuris canonici von 1983 im Lichte der Kodifikationsgeschichte des Kirchenrechts*, in AA.VV., *Le Nouveau code de droit canonique*, Ottawa 1986, vol. 1, pp. 100-103.

(45) PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex iuris Canonici: Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, Città del Vaticano 1989, riporta le seguenti fonti che si riferiscono al c. 1176, § 3; tutti i documenti, li abbiamo posti nell'appendice II: c. 1203; S.C. Conc., resp., *Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*, (16 ian. 1920), in XAV. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 274-275, n. 238. Entscheidung der Konzilskongregation, betr. die Verbrennung der Leichen, vom 16. Januar 1920, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 101 (1921) pp. 50-51; PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, resp. *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925) in AAS 17 (1925) p. 583; S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926), in XAV. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 811, n. 692. Entscheidung des Hl. Offiziums, betr. die Strafen für Katholiken, die akatholische Religionsdiener zum Begräbnisse von Katholiken herbeirufen, vom 23. Februar 1926, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 106 (1926) pp. 191-193; S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926) in AAS 18 (1926) pp. 282-283; S.C.S. Off., instr. *De cadaverum crematione*, (5 iulii 1963) in AAS 56 (1964) pp. 822-823; EV 2/61-62; S.C.S. Off., instr. *La cremazione dei cadaveri*, (5 luglio 1963) in AAS 56 (1964) pp. 822-823; EV 2/61-62; S.C. de Prop. Fide, resp., *Mens S. C. pro Doctrina Fidei circa amputationem foetus vel membrorum corporis humani, et circa cadaverum cremationem*, (7 mar. 1967) in XAV. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, Romae 1972, vol. 3, coll. 5121, n. 3543; S.C. pro Cultu Div., decr. *Ritibus exsequiarum quo Novus Ordo exsequiarum promulgatur*, Prot. n. 720/69, (15 augustii 1969), in *Notitiae* 5 (1969) pp. 423-424; *Praenotanda*, in *Notitiae* 5 (1969) pp. 424-430; EV 3/1421-1447; S.C. pro Doctr. Fidei, litt., *De sepultura ecclesiastica: Complures conferentiae*, (29 maii 1973) in EV 4/2508; S.C. pro Sacr. et Cultu Div., resp., *De celebratione exsequiarum pro iis, qui proprii cadaveris cremationem elegerint*, (ian. 1977) in XAV. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 5, coll. 7290, n. 4493; *Notitiae* 13 (1977) p. 45.

Si potrebbe aggiungere una lettera circolare e un decreto riguardanti la sepoltura ecclesiastica e indirettamente la cremazione: S.C. pro Doctr. Fidei, litt., *La sepultura ecclesiastica: molte conferenze*, (29 maggio 1973) in EV 4/2508; S.C. pro Doctr. Fidei, decr., *De sepultura ecclesiastica*, (20 sept. 1973) in AAS 65 (1973) p. 500; EV 4/2610; S.C. pro Doctr. Fidei, decr., *La sepultura ecclesiastica*, (20 sept. 1973), in AAS 65 (1973) p. 500; EV 4/2610.

(46) PONTIFICIA COMMISSIO CODICIS IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Codex iuris Canonici: Fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, Città del Vaticano 1989, riporta le seguenti fonti che si riferiscono al comma 1184, § 1, n. 2; questi documenti vengono tutti riportati nell'appendice II: comma 1240, § 1, n. 5 del Cic del 1917; S.C. Conc., resp., *Dubia circa sepulturam ecclesiasticam eorum qui proprium corpus mandaverint cremationi tradi*, (16 ian. 1920) in XAV. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 274-275, n. 238. Entscheidung der Konzilskongregation, betr. die Verbrennung der Leichen, vom 16. Januar 1920, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 101 (1921) pp. 50-51; PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, resp. *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925) in AAS 17 (1925) p. 583; S.C.S. Off., resp., *De crematione cadaverum*, (23 feb. 1926) in XAV. OCHOA, *Leges Ecclesiae: post Codicem iuris canonici edictae*, vol. 1, coll. 811, n. 692. Entscheidung des Hl. Offiziums, betr. die Strafen für Katholiken, die akatholische Religionsdiener zum Begräbnisse von Katholiken herbeirufen, vom 23. Februar 1926, in *Archiv für Katholisches Kirchenrecht*, 106 (1926) pp. 191-193; S.C.S. Off., instr. *De crematione cadaverum*, (19 iunii 1926) in AAS 18 (1926) pp. 282-283; S.C.S. Off., instr. *De cadaverum crematione*, (5 iulii 1963) in AAS 56 (1964) pp. 822-823; EV 2/61-62; S.C. pro Cultu Div., decr. *Ritibus exsequiarum quo Novus Ordo exsequiarum promulgatur*, Prot. n. 720/69, (15 augustii 1969), in *Notitiae* 5 (1969) pp. 423-424; *Praenotanda*, in *Notitiae* 5 (1969) pp. 424-430; EV 3/1421-1447. Si potrebbero qui aggiungere i documenti che concernono direttamente la privazione delle esequie ecclesiastiche, come riportati alla nota precedente.

(47) "Se impone una verdadera obligación, que pesa tanto sobre los pastores como sobre los fieles, a quienes compete cuidar de las exequias del difunto. Si ya no puede hablarse de derechos del difunto, sí de los derechos de la comunidad a que sus difuntos tengan las debidas exequias y del derecho de cada uno a que se cumplan sus últimas voluntades", J. MANZANARES, *De las exequias eclesiásticas*, in *Código de Derecho Canónico: Edición bilingüe comentada*, Madrid 1983, p. 570.

(48) "Così, il Concilio, preceduto e preparato da un vasto movimento di sensibilizzazione biblica e liturgica, ha pubblicato la Costituzione sulla Sacra Liturgia, nella quale si proponevano i principi che devono regolare il rinnovamento della Liturgia, e si dava l'avvio a un susseguirsi di pratiche riforme, che aprono un nuovo capitolo del diritto liturgico", R. CIVIL, *La liturgia e le sue leggi*, in AA.VV., *La Liturgia: momento nella storia della salvezza*, Roma 1983, vol. 1, pp. 181-207.

zione delle esequie, e i riti destinati ad essa, come un momento della massima importanza, in cui si esprime l'onore dovuto al defunto⁽⁴⁹⁾. La liturgia, nei suoi atti normativi riguardanti le esequie, esprime profondamente il carattere di speranza che scaturisce dal mistero pasquale della morte di Cristo. Ora, per ciò che riguarda le esequie ecclesiastiche: "La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana" (c. 1176, § 3). Il canone testé citato possiede una particolare caratteristica, quella di esprimersi in termini non più imperativi, come faceva ancora il Cic del 1917⁽⁵⁰⁾, che non ammetteva la possibilità della cremazione ma sottolineava soltanto l'obbligo di seppellire i cadaveri, riprovando nello stesso tempo la loro cremazione. E con questo carattere imperativo non contrastava il fatto che, per dare attuazione alla privazione delle esequie ecclesiastiche, bastava accertare che la persona avesse stabilito la cremazione del suo corpo, anche se poi effettivamente la cremazione non avveniva⁽⁵¹⁾.

Non può sfuggire a nessuno il rapporto che lega le esequie ecclesiastiche a quella tipica consuetudine della Chiesa di seppellire i corpi dei defunti, su cui ci siamo già diffusamente soffermati. Nel Diritto Canonico la consuetudine può avere forza di norma canonica⁽⁵²⁾; bisogna però riconoscere che in effetti la Chiesa segue una prassi solenne e affettuosa nel curare le salme dei defunti e nel dar loro le esequie ecclesiastiche. Il Cic del 1983 attribuisce alla consuetudine di seppellire i corpi dei fedeli defunti la massima importanza, e ne consolida la forza normativa con delle norme ben precise⁽⁵³⁾.

L'istruzione, del S. Ufficio del 5 luglio 1963 notificava i mezzi con cui la Chiesa ha sempre tutelato e favorito la pia consuetudine di inumare i cadaveri. "La Chiesa si è sempre studiata di inculcare la inumazione dei cadaveri, sia circondando tale atto con riti destinati a metterne in risalto il significato simbolico e religioso, sia comminando pene canoniche contro coloro che agissero contro una così salutare prassi; e ciò specialmente quando l'opposizione nasceva da animo avverso ai costumi cristiani ed alle tradizioni ecclesiastiche, fomentata dallo spirito settario di chi si proponeva di sostituire alla inumazione la cremazione in segno di violenta negazione dei dogmi cristiani e specificatamente della risurrezione dei morti e della immortalità dell'anima"⁽⁵⁴⁾.

Nel diritto e nella prassi viene affidata ai vescovi dalla Chiesa una migliore tutela della consuetudine di seppellire i corpi dei fedeli defunti. Si tratta realmente di una consuetudine e di un'esigenza particolarmente sentita, prima di tutto dal punto di vista pastorale. I vescovi diocesani, dunque, devono rispettare, nell'ambito della propria competenza, la consuetudine già vigente.

I documenti emanati dalle Congregazioni sottolineano con finissima

sensibilità tale compito. Ma l'opportunità di emanare anche delle leggi nell'ambito della propria competenza, da parte dei vescovi diocesani, secondo noi dev'essere legata alle sole norme che corrispondono e prendono in considerazione le consuetudini della comunità cristiana. Se esse collimano con la dottrina e la giurisprudenza, divengono applicabili ed efficaci; per quanto invece concernono le esequie ecclesiastiche, spetta alla stessa Congregazione del S. Ufficio prenderne in considerazione l'uso, approvato dalla millenaria tradizione della Chiesa.

Abbiamo già qualche applicazione in chiave canonica su cui riflettere. Ad esempio, una salvaguardia discreta della prassi si è affacciata nell'ambito della città di Torino. Il Delegato arcivescovile per le comunicazioni sociali di quella città rilasciò una dichiarazione in occasione di una conferenza stampa svoltasi il 21.6.1989, durante la quale il Comune di Torino presentò una sua iniziativa volta a favorire la cremazione. Il settimanale diocesano *La Voce del Popolo* ne divulgò il testo ove peraltro, come si può verificare nella nota, non si prende posizione alcuna a sostegno dell'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale della città⁽⁵⁵⁾.

Le polemiche che si sono scatenate nel passato contro il diritto della Chiesa, in specie contro il divieto della cremazione, certo non sono state ignorate dal legislatore. Coloro che sostengono questa pratica, essendo stato eliminato, nella modifica del Diritto Canonico vigente, il divieto che la riguardava, possono disporre che il proprio corpo venga inumato o cremato⁽⁵⁶⁾.

Dopo le modifiche avvenute, il legislatore ha conservato le pene previste verso coloro che abbiano scelto la cremazione per motivazioni contrarie alla dottrina cristiana: "(...) a meno che la cremazione non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana" (c. 1176, § 3).

In base a quanto stabilito nel can. 1184, § 1, n. 2 del Codice di Diritto Canonico, si devono negare le esequie ecclesiastiche a "coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana" (c. 1184, § 1, 2). In questo caso il Codice di Diritto Canonico del 1983 nel c. 1184, n. 2 ha ripetuto le norme precedenti, previste dal Codice di Diritto Canonico del 1917 e dai successivi documenti, a proposito della cremazione: "*Exequiis ecclesiasticis privandi sunt, nisi ante mortem aliqua dederint paenitentiae signa: qui proprii corporis cremationem elegerint ob rationes fidei christianae adversas*" (c. 1184, n. 2).

Alle persone escluse dalle esequie ecclesiastiche, il c. 1185 stabilisce che si deve negare anche ogni Messa esequiale. Certamente, con queste disposizioni la Chiesa ha mitigato le norme emanate precedentemente. Esse erano intransigenti nei confronti dei cremazionisti e rimarranno quando l'uso della cremazione si manifesterà per fini contrari alla fede cristiana e alla dottrina della Chiesa.

(49) L. BRANDOLINI, *Il nuovo Ordo exsequiarum*, in *Ephemerides Liturgicae*, 84 (1970) pp. 129-148; M. MARCHESI, *Gli altri atti del Culto Divino*, in AA.VV., *Il Diritto nel Mistero della Chiesa*, Roma 1992, vol. 3, pp. 307-310.

(50) "Fidelium defunctorum corpora sepelienda sunt, reprobata eorum crematione" (c. 1203, § 1).

(51) PONTIFICIA COMMISSIO AD CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, resp. X. - *De sepultura ecclesiastica*, (10 nov. 1925) in AAS 17 (1925) p. 583: D. - *An, vi canonis 1240, § 1, 5 ecclesiastica sepultura privantur, qui mandaverint suum corpus cremationi tradi et in hac voluntate permanserint usque ad mortem, etiamsi crematio ad normas canonis 1203, § 2 non sequatur*. R. Affermative.

(52) *La costumbre tiene una gran importancia en el sistema de normas del ordenamiento canónico, tanto por su venerable tradición, como porque constituye el medio más eficaz para que incida en la configuración del orden social justo del pueblo de Dios la acción común de los fieles en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo* (LG, 32)", J.A.F. ARRUTI, *La costumbre en la nueva codificación canónica*, in AA.VV., *Le nouveau Code de Droit Canonique*, Ottawa 1986, vol. 1, pp. 159-183.

(53) *Die Kirche empfiehlt wärmstens, die fromme Gewohnheit, die Leichname verstorbener Gläubiger zu begraben, beizubehalten; sie verbietet jedoch nicht die Feuerbestattung, es sei denn, daß diese aus der christlichen Lehre entgegenstehenden Gründen gewählt wurde* (c. 1176 § 3). Der CIC folgt hier der Instructio der S.C. Off. *De cadaverum crematione vom 5. Juli 1963*, in H. SCHWENDENWEIN, *Das Neue Kirchenrecht: Gesamtdarstellung*, Graz-Wien-Köln 1984, pp. 413-414.

(54) S.C.S. Off., instr., *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, (5 iulii 1963) in AAS 56 (1964) pp. 822-823.

(55) "Precedentemente, fino all'inizio di questo secolo, la Chiesa riteneva che la cremazione non fosse facilmente conciliabile con la fede cattolica circa la risurrezione e la vita eterna... La Chiesa cattolica si mostrò particolarmente intransigente nei confronti dei cremazionisti dei Paesi cattolici, nei quali era evidente l'uso strumentale della cremazione a fini laicisti e anticlericali... Poiché la cremazione viene oggi proposta prevalentemente per motivi igienici e sembrano attutite le motivazioni antireligiose, la Sacra Congregazione del Santo Uffizio, l'8 maggio 1983, ha mitigato le norme che vietavano i funerali religiosi a coloro che avessero richiesto di essere cremati, eccetto che tale scelta risulti dettata da motivi opposti alla fede cristiana", Campagna comunale per la cremazione, in *La Voce del Popolo*, 25 giugno 1989, p. 2.

(56) "Grundsätzlich die Kirche zu keinem Zeitpunkt verkennt, daß die Feuerbestattung aus bestimmten Gründen (etwa hygienischer oder wirtschaftlicher Art) gerechtfertigt werden kann", H.J.F. REINHARDT, *De Exequiis Ecclesiasticis*, in AA.VV., *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici*, Essen 1985, vol. 2, p. 1176.